



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 021/2021**

**OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.**

*Veicoli - Inquinamento dell'aria. Divieto di circolazione veicoli non ecologici.*  
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 17<sup>(1)</sup>: “ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021.9 gennaio 2021, n. 3*”.

Integrazione alle Circolari del Corpo n. 157/2020 e n. 199/2020.  
Revoca della Circolare del Corpo n. 007/2021.

Con il decreto in oggetto, la Giunta Regionale ha prorogato l'entrata in vigore delle limitazioni dei veicoli diesel Euro 4 fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 30 aprile 2021. Si riporta, di seguito, il testo dell'ordinanza in oggetto:

**....ORDINA....**

*\_ che a tutela della salute pubblica e al fine di ridurre il più possibile i rischi di infezione da SARS CoV-2 derivanti da forme di aggregazione, richiamando le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021, la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel, di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, sia applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui l'accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;*

*\_ che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*

*\_ che il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.*

Pertanto, alla luce dell'attuale disposizione, la circolazione con veicoli diesel euro 4 è consentita, in ambito regionale, solo per le motivazioni indicate in ordinanza; per ogni altra ipotesi permane il divieto di circolazione sanzionato ai sensi della normativa su contenimento della pandemia in atto (ex art. 2 del

---

(1) B.U. Regione Piemonte n. 05, Supplemento Ordinario n. 5, del 09/02/2021.

D.L. 33/2020, sanzioni dell'articolo 4, c. 1, D.L. 19/2020 come convertito dalla L. 35/2020)<sup>(2)</sup>.

AL/ML

Addì, 10 febbraio 2021

IL COMANDANTE  
Emiliano BEZZON  
(documento firmato digitalmente)

Allegato: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 17.

---

(2) Si ricorda che la violazione delle misure per il contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, come nel caso in oggetto, le sanzioni, contestate tramite modello 176 bis, sono aumentate di 1/3 (da € 533,33 ad € 1.333,33 – ~~PMR~~ € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 17

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021.**

## IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "*Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATO** integralmente il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 gennaio 2021, "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" e, in particolare quanto ivi disposto;

**CONSIDERATO** inoltre il parere datato 5 febbraio 2021 del Responsabile del Settore regionale di Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore regionale Emergenza Covid 19, in cui si evidenzia che:

l'entrata in vigore dello stop dei veicoli a motore ad elevata capacità di inquinamento ambientale, sebbene necessaria in senso generale, in questo periodo di elevata circolazione virale connessa alla pandemia Covid 19 pone altre problematiche di interesse igienico-sanitario;

alla luce delle condizioni emergenziali riconducibili alla pandemia ancora in atto, si rende particolarmente utile limitare l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire prioritariamente un adeguato distanziamento sociale;

dal punto di vista epidemiologico, il SeREMI in data odierna ha evidenziato che gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute per la settimana 25 – 31 gennaio 2021 mostrano, rispetto alla settimana precedente, un aumento dei casi segnalati alla Protezione Civile (5420 + 10,2% rispetto alla settimana precedente), un aumento dell'incidenza da 112 a 118 casi per 100.000 abitanti, un aumento dei nuovi focolai e dei casi non collegati a catene di trasmissione note;

l'andamento della curva epidemica registrata in Regione Piemonte mostra quindi ancora una elevata circolazione virale, pur in un contesto di miglioramento del quadro pandemico, che nei giorni precedenti ha risentito in maniera assolutamente favorevole di tutte le forme di distanziamento sociale e di contenimento introdotte;

l'incidenza dei nuovi positivi in Piemonte permane considerevolmente al di sopra dei 50 casi su 100.000 abitanti, individuati come nuovo valore di soglia nel Decreto Legge del 5 gennaio 2021;

il parametro di occupazione dei posti letto rimane ancora significativo nonostante il tasso di occupazione posti letto sia in terapia intensiva sia in area medica risultino sotto soglia ;

è, pertanto, prudenzialmente condivisibile l'opportunità di un rinvio dell'attuazione della misura relativa ai veicoli Euro 4 diesel, riprogrammandola in relazione all'evoluzione delle disposizioni del Governo per la preminente necessità attuale di contrastare la diffusione del Coronavirus-19.

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 8 gennaio 2021, n. 2, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 8 gennaio 2021, n. 675 e del Decreto del coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto del 8 gennaio 2021, n. 1, con cui è stata rinviata l'applicazione della misura di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica e di adeguare pertanto la deroga all'intervenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria sora richiamato;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**INFORMATE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, ALI E UPI;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

## **ORDINA**

che a tutela della salute pubblica e al fine di ridurre il più possibile i rischi di infezione da SARS-CoV-2 derivanti da forme di aggregazione, richiamando le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021, la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel, di cui al punto 1.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, sia applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui l'accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

che il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

## **INFORMA**

il Ministro della Salute e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio